

L'Aquila 21 giugno 2012

- *Spett/li*  
*Imprese iscritte Cassa Edile L'Aquila*  
*Studi di Consulenza del Lavoro*  
*Parti Sociali Territoriali*  
LORO SEDI

**Oggetto: Circolare n° 4 /2012**

Si fa seguito a precedenti comunicazioni e newsletter inviate successivamente alla sottoscrizione del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro per puntualizzare e ricordare alcune novità riguardanti gli istituti contrattuali territoriali disciplinati con il citato CIPL del 23 Dicembre 2011 e Accordo sindacale del 21 Marzo 2012.

## **1) NORMA PREMIALE**

Tale istituto è stato modificato e reso più efficace rispetto ai presupposti della sua originaria introduzione (premialità a favore di imprese “virtuose” nel rapporto con gli Enti Bilaterali e attente al rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantireri).

**Con decorrenza 1° Aprile 2012 le imprese:**

- in regola con gli obblighi di invio delle denunce mensili e versamento degli accantonamenti e contributi;
- che abbiano fornito almeno 1 paio di calzature di sicurezza ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre) ai propri operai dipendenti;
- che gli operai dipendenti risultino validamente formati sulla sicurezza presso la Scuola Edile di L'Aquila o altro Ente Bilaterale del sistema industriale;

**avranno diritto a percepire semestralmente (ottobre-marzo, aprile-settembre) l'erogazione Norma Premiale pari a 3,00 (tre) punti percentuali dell'imponibile mensile Cassa Edile.**

La percentuale di Norma Premiale (3,00%) è **incrementata di 0,20 punti per le imprese che richiederanno almeno una volta l'anno la visita di consulenza dei tecnici della sicurezza del C.P.T. della Provincia di L'Aquila.**

**Le imprese che, pur avendo nell'organico il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, richiederanno almeno una volta l'anno l'intervento dei R.L.S.T., che versano il relativo contributo e lo abbiano versato anche nel semestre precedente, la percentuale di Norma Premiale sarà incrementata di un ulteriore 0,20%.**

Ulteriori elementi di maggiorazione, requisiti o rimodulazione di quelli stabili saranno individuati dalle Parti Sociali in seguito a verifiche sull'andamento dell'istituto.

## **2) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – APPRENDISTI**

**Il contributo per CIG Apprendisti (0,80%), calcolato sull'imponibile Cassa Edile degli stessi, deve essere versato solo dalle imprese che hanno nel proprio organico operai apprendisti.**

Il fondo autonomo alimentato da tale contribuzione sarà utilizzato, fino a capienza, per rimborsare le imprese che hanno anticipato l'indennità CIG Apprendisti agli aventi diritto.

Si ricorda che:

- l'anticipazione è dovuta per un massimo di 150 ore per anno solare e non è dovuta per periodi inferiori ad una giornata di lavoro
- entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'INPS della CIG per gli operai l'impresa deve richiedere alla Cassa Edile il rimborso degli importi anticipati
- l'impresa deve trasmettere copia del provvedimento autorizzativo e copia della busta paga comprovanti l'importo delle anticipazioni corrisposte all'apprendista.

## **3) R.L.S.T. – RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA TERRITORIALI**

**Le Parti hanno stabilito che il contributo pari allo 0,20% deve essere versato dalle imprese sprovviste di RLS aziendale (eletto o designato).**

Le imprese provviste di RLS aziendale dovranno comunicare al C.P.T. tale circostanza allegando copia del verbale di elezione o designazione e formale accettazione dell'interessato.

Se il soggetto è in possesso di attestato di formazione rilasciato da un Ente Bilaterale del sistema industriale, dovrà essere rimessa copia dello stesso affinché il C.P.T. valuti l'eventuale necessità di aggiornamento.

Nel caso il soggetto non fosse formato alla funzione, l'impresa dovrà richiedere la relativa formazione.

Fino al 30 Settembre 2012 le imprese continueranno a versare il contributo (nelle more degli aggiornamenti informatici che la gestione richiede) che sarà restituito dalla Cassa Edile agli aventi diritto.

**Con decorrenza Ottobre 2012 la Cassa comunicherà alle imprese interessate l'esenzione del versamento di tale contributo.**

A conclusione di ogni semestre la Cassa Edile verificherà il mantenimento dell'esenzione e richiederà il relativo versamento nel caso di perdita del diritto.

**Le imprese provviste di RLS aziendale, qualora intendano avvalersi ugualmente dei RLST, sono tenute a versare il contributo di cui sopra.**

#### **4) Contributo concorso spese acquisto calzature di sicurezza e altri D.P.I.**

Le Parti Sociali Territoriali stanno definendo correttivi all'attuale disciplina che saranno comunicati al momento in cui saranno operativi.

Si ricorda che le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila hanno diritto a percepire un **contributo a titolo di concorso spese per l'acquisto di calzature di sicurezza pari al costo sostenuto fino ad un massimo di € 25,00 per ogni operaio dipendente**. Tale contributo può essere richiesto una sola volta per ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre).

**Inoltre, a condizione che siano state consegnate le calzature di sicurezza la Cassa erogherà un contributo fino ad un massimo di € 20,00 per operaio, per non più di una volta l'anno a titolo di concorso spese per l'acquisto di altri D.P.I. (cuffie, guanti, copricapo, occhiali di protezione, ecc.).** La richiesta del contributo deve essere effettuata, a pena di decadenza del diritto, **entro e non oltre 90 giorni dalla data della fattura di acquisto** utilizzando lo stampato predisposto dalla Cassa Edile (scaricabile dal sito web [www.cassedili.abruzzo.it/aquila](http://www.cassedili.abruzzo.it/aquila) alla voce "Modulistica") allegando allo stesso copia delle fatture di acquisto degli elementi.

**SI RICORDA CHE LA FORNITURA SEMESTRALE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA E' UNO DEGLI ELEMENTI INDISPENSABILI AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PERCEPIRE LA NORMA PREMIALE.**

#### **5) PREVEDI**

E' confermato, per le imprese regolarmente iscritte, **il rimborso della quota contributiva dell'1%** per gli operai dipendenti che hanno aderito al fondo nazionale di previdenza complementare del settore edile PREVEDI.

#### **6) VARIE**

Le Parti Sociali hanno stabilito **l'obbligo di effettuare ogni pagamento a favore delle imprese e dei lavoratori esclusivamente tramite bonifico bancario** (conto corrente bancario o postale o carta prepagata con codice iban) e, pertanto, si sollecitano le imprese a trasmettere, qualora non l'avessero già fatto, il proprio codice IBAN e, nei limiti della collaborazione (previo assenso degli interessati) quello degli operai dipendenti.

Infine, per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, **la Cassa Edile è stata autorizzata a trattenerne qualsiasi somma da rimborsare alle imprese e imputarla a partite debitorie varie nei confronti degli Enti Bilaterali della Provincia di L'Aquila.**

Distinti saluti.

Il Direttore

Dr. Pasquale De Michelis